



CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA N. 13/2014

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL
PORTO DI ORTONA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ortona,

- VISTI: gli articoli 95 e 96 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO: l'articolo 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI: gli esiti della riunione di coordinamento con il Pratico Locale del Porto di Ortona, C.L.C. Rocco Boromeo, finalizzata alla redazione del "Regolamento per l'espletamento del servizio di pilotaggio nel porto di Ortona" tenuta in data 21 febbraio 2014;
- VISTO: il parere favorevole reso dal Pratico Locale del Porto di Ortona, C.L.C. Rocco Boromeo, in data 10 marzo 2014;
- VISTO: il parere favorevole reso dall'Unione Piloti con foglio prot. n. 017/2014 in data 13 marzo 2014;
- CONSIDERATO: che la Fedepiloti, a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Capitaneria di Porto di Ortona con foglio prot. n. 5048 PEC in data 12 marzo 2014, non ha espresso osservazioni;
- VISTO: il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per i Porti prot. MIT-PORTI/3917 in data 7 aprile 2014 con il quale è stato trasmesso il decreto di approvazione del regolamento locale di pilotaggio per il Porto di Ortona, datato 7 aprile 2014 del Direttore Generale Dott. Cosimo Caliendo; gli artt. 17, 62, 63, 116, 1174, del Codice della Navigazione e 59, 81 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1
(Approvazione del Regolamento)

È approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'espletamento del servizio di Pilotaggio nel porto di Ortona", allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

Il "Regolamento per l'espletamento del servizio di Pilotaggio nel porto di Ortona", allegato alla presente Ordinanza, entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 16 aprile 2014.

Articolo 3
(Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 e/o 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e relativo Regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Ortona, 14/04/2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio GIOVANNONE

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL
PORTO DI ORTONA

Articolo 1
(Scopo del Regolamento)

Il presente regolamento ha lo scopo di regolare nel dettaglio l'attività resa dai componenti della stazione dei pratici locali a beneficio delle unità che scalano il Porto di Ortona e la sua Rada. Le disposizioni del presente Regolamento integrano le norme contenute nella versione vigente del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona".

Articolo 2
(Beni e dotazioni della Stazione dei Pratici Locali)

La stazione dei pratici deve essere provvista almeno dei seguenti beni:

- Un mezzo nautico avente caratteristiche conformi all'articolo 3;
- Una sede (se l'organico della stazione dei pratici locali è composto da un solo membro, la sede può coincidere con il domicilio di quest'ultimo previa comunicazione all'Autorità Marittima);
- Attrezzature tecniche necessarie all'espletamento dell'attività di pilotaggio;
- Un automezzo (derogabile previo parere favorevole dell'Autorità Marittima).

Articolo 3
(Caratteristiche ed impiego del mezzo nautico)

L'attività di pilotaggio deve essere esercitata mediante l'utilizzo di un mezzo a propulsione meccanica, di tipo e potenza adeguati ed avente idonea abilitazione in relazione al servizio cui è destinato. Il mezzo nautico destinato all'attività di pilotaggio, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 08.11.1991 n. 435 ovvero da altra disposizione applicabile, deve avere le seguenti prescrizioni tecniche:

- Lunghezza f.t. almeno pari a 7 metri;
- Larghezza non inferiore a 2,5 metri;
- Essere munito di fanali previsti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- Essere dotato dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- Essere equipaggiato con apparato ricetrasmittente in VHF/FM.

Il mezzo nautico ed ogni variazione successiva ad esso inerente, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Qualora il mezzo nautico sia temporaneamente indisponibile, il marittimo abilitato al pilotaggio può utilizzare altri mezzi nautici ritenuti idonei dall'Autorità Marittima senza aggravio di costi per l'utenza.

Il mezzo nautico deve stazionare nel porto di Ortona nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima e deve essere sempre pronto a muovere per poter intervenire, anche su richiesta dell'Autorità Marittima, in relazione alle esigenze del traffico, sicurezza portuale o comunque in caso d'emergenza.

Articolo 4 (Sede e sue dotazioni)

La sede della stazione del pratico locale deve essere ubicata all'interno dell'ambito portuale del Porto di Ortona ovvero nelle sue immediate vicinanze e deve essere dotata almeno di:

- n. 1 apparato ricetrasmittente VHF/FM;
- n. 1 telefono;
- n. 1 computer con collegamento a internet e posta elettronica.

Ogni variazione al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Marittima.

Articolo 5 (Dotazioni personali del Marittimo Abilitato al Pilotaggio)

Ciascun marittimo abilitato al pilotaggio deve:

- Essere dotato almeno di un apparato ricetrasmittente VHF/FM portatile;
- Attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- Vestire con appropriato decoro ed indossare durante il servizio i Dispositivi di Protezione Individuale e gli indumenti protettivi in aderenza alle normative internazionali e nazionali in materia di sicurezza dei marittimi imbarcati;
- Essere in possesso del distintivo di cui all'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione nonché portare sempre con sé ed esibire al Comando di bordo la tessera personale di riconoscimento rilasciata sulla base delle disposizioni ISPS.

Il comandante della nave ha facoltà di riscontrare l'autenticità del Security Pass del Pratico Locale richiedendo all'Autorità Marittima Locale la conferma degli elementi identificativi del documento stesso. Il comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio deve mettere a disposizione del marittimo autorizzato al pilotaggio l'elenco di controllo di cui all'allegato della Direttiva 2002/59/CE del 05/08/2002 recepita dal D.LGS 19/08/2005 nr. 196. Il marittimo abilitato al pilotaggio deve possedere adeguate conoscenze della lingua inglese al fine di fornire un servizio fruibile anche a beneficio delle navi battenti bandiera estera. Il marittimo abilitato al pilotaggio è personalmente responsabile degli adempimenti di legge relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali derivanti dall'espletamento del servizio e dall'esercizio della propria attività lavorativa.

Articolo 6 (Punto di sbarco pilota)

Il marittimo al pilotaggio ha l'obbligo, in entrata, di salire a bordo delle navi da pilotare nel punto indicato all'interno della versione vigente del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza delle navi o dei galleggianti nel porto di Ortona". Il marittimo abilitato al pilotaggio ha altresì l'obbligo di garantire il proprio servizio alle navi in uscita dal porto almeno fino alla congiungente ostruzione sud del porto (fanale rosso) - ostruzione nord (fanale verde). In presenza di condizioni meteo-marine avverse ovvero in particolari tipologie di unità (esempio convogli, unità in difficoltà di manovra ecc.), è data facoltà al marittimo abilitato al pilotaggio, nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare, di poter individuare un punto di imbarco/sbarco pilota che garantisca maggiori profili di sicurezza per se stesso e per l'unità che richiede il servizio di pilotaggio previo accordo con il comandante di quest'ultima ed informata via radio l'Autorità Marittima. In tali casi il marittimo abilitato al pilotaggio è tenuto a suggerire alla nave da pilotare la rotta da seguire fornendo le dovute indicazioni mediante apparato VHF fino al ripristino delle condizioni che garantiscano un sicuro imbarco a bordo della nave da pilotare.

Articolo 7 (Espletamento del Servizio)

Il marittimo abilitato al pilotaggio presta servizio nell'arco delle 24 ore ed assicura la propria pronta ed immediata reperibilità al fine di non causare ritardi nel movimento di tutte le navi, che hanno l'obbligo/richiesto il servizio con le modalità previste dalla versione vigente del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona". Il marittimo abilitato al pilotaggio deve recarsi puntualmente a bordo delle navi da pilotare secondo gli orari comunicati dall'Autorità Marittima, issando sul mezzo nautico di cui all'articolo 2 i prescritti segnali di riconoscimento. In presenza di dubbi sull'ordine da seguire nella prestazione da rendere alle navi in ingresso/uscita dal porto, il marittimo abilitato al pilotaggio deve attenersi a quanto previsto dalla versione vigente del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona" ovvero richiedere indicazioni all'Autorità Marittima. Il marittimo abilitato al pilotaggio deve effettuare le operazioni necessarie alla determinazione del battente d'acqua sotto le banchine e dei punti di passaggio delle navi su richiesta dell'Autorità Marittima e senza diritto ad alcun compenso. Il marittimo abilitato al pilotaggio, prima di iniziare il proprio servizio, deve informare il comandante della nave da pilotare circa le condizioni meteo presenti all'interno del bacino portuale.

Articolo 8 (Segnalazione di anomalie ed incidenti)

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve dare immediata notizia all'Autorità Marittima di qualsiasi ritardo, incidente o evento particolare degno di nota e comunque ogni qualvolta nell'esercizio delle proprie normali funzioni venga a conoscenza di anomalie che costituiscano un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentino una minaccia per l'ambiente marino. Quanto sopra in conformità alle previsioni dell'articolo 14 del D.Lgs 24 marzo 2011 n. 53, di attuazione della Direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Alla comunicazione effettuata nell'immediatezza dell'evento via radio o telefono deve seguire un rapporto scritto contenente le notizie atte a ricostruire la dinamica dell'evento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.

Articolo 9 (Continuità del servizio ed assenze)

Il marittimo abilitato al pilotaggio non può delegare ad altri le mansioni a lui demandate e, qualora per cause fortuite o di forza maggiore si trovi nell'impossibilità di prendere servizio, deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve garantire, di massima, la continuità e la regolarità del servizio e deve essere sempre rintracciabile e prontamente reperibile.

A tal fine:

- se non sono previste manovre in ingresso/uscita ed il marittimo abilitato al pilotaggio voglia allontanarsi dalla sede non potendo garantire il proprio intervento di emergenza in porto in meno di 1 (una) ora, deve inviare apposita comunicazione all'Autorità Marittima indicando il nominativo del marittimo abilitato al pilotaggio di cui all'articolo 10, che garantisca la possibilità di intervenire in porto in caso di emergenza in un tempo inferiore a 1 (una) ora;

- se il marittimo abilitato al pilotaggio intende fruire di un periodo di ferie nel quale non può garantire la continuità del servizio, deve richiedere, con almeno 15 giorni di preavviso, l'autorizzazione all'Autorità Marittima

Articolo 10 (Sostituzioni nell'espletamento del Servizio)

In relazione a quanto stabilito al precedente articolo 8, il marittimo abilitato al pilotaggio in servizio presso il porto di Ortona potrà essere sostituito da marittimi abilitati al pilotaggio, preferibilmente che abbiano espletato una procedura di intercambiabilità secondo modalità stabilite dal Comandante del Porto, finalizzata alla conoscenza delle peculiarità della manovra con le differenti tipologie di navi scalanti il porto di Ortona, previa acquisizione del nulla osta da parte dell'Autorità Marittima di competenza, formale disponibilità all'accettazione della sostituzione da parte del marittimo abilitato al pilotaggio nonché autorizzazione temporanea rilasciata da parte del Comandante del porto.

Articolo 11 (Presentazione del bilancio)

Il marittimo abilitato al pilotaggio alla fine di ogni anno deve presentare all'Autorità Marittima il bilancio della gestione annuale in triplice esemplare ed ha altresì l'obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

1. Libro giornale e libro di cassa con distinte colonne per le singole voci competenti le entrate e le uscite;
2. Registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
3. Libro inventario del naviglio/imbarcazioni e degli altri mobili, attrezzi ed arredi di cui è prevista la stazione nel caso in cui la stessa non dovesse coincidere con il domicilio del marittimo abilitato al pilotaggio.

La tenuta dei registri potrà essere effettuata anche su formato digitale, in linea con quanto previsto dal D.L. del 7 marzo 2005 n°82 e successive integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale".

Articolo 12 (Ordine di introito per le prestazioni rese)

L'ordine di introito di cui all'articolo 135 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione deve essere staccato completo su un registro avente pagine numerate, bollate e vistate dall'Autorità Marittima. Copia di ciascun ordine di introito vistato deve essere consegnata all'Autorità Marittima.

La tenuta ed il visto del registro potrà essere effettuata anche su formato digitale, in linea con quanto previsto dal D.L. del 7 marzo 2005 n°82 e successive integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale".

Ortona, 25/03/2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio GIOVANNONE

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993